



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI

(approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30-12-2019)

CAPO I INTRODUZIONE	2
ART. 1	2
Oggetto del regolamento.....	2
CAPO II RATEIZZAZIONE	2
Art 2	2
Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico	2
Art 3.....	3
Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico	3
Art. 4	4
Diniego della rateizzazione	4
Art. 5	4
Termini e modalità di presentazione della domanda	4
Art. 6	4
Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione	4
Art. 7	5
Disposizioni speciali	5
ART.8	6
Disposizioni finali.....	6

CAPO I INTRODUZIONE

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali:
 - a) Il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria a specifica domanda, da presentare prima dell'inizio delle procedure esecutive.

CAPO II RATEIZZAZIONE

Art 2

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che possono documentare di trovarsi in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento e atti analoghi, con rata non inferiore ad €. 50,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito.
2. La situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria è attestata, motivata e documentata sulla base delle condizioni previste dalla **tabella 1** in calce al presente regolamento, dal richiedente e, ricorrendone le condizioni, anche da chi esercita controllo sulla contabilità o da chi cura la consulenza contabile e fiscale per conto dell'istante.
3. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non potranno essere prese in considerazione.
4. Alle persone fisiche e giuridiche che possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria con la produzione di quanto previsto nella **tabella 1** in calce al presente regolamento, la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella **tabella 2**, esclusivamente previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, tenendo conto che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione)
6. Per importi del debito superiori a €. 10.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rate del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio.
7. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, a persone fisiche e giuridiche, nonché alle ditte individuali, anche con regimi fiscali semplificati (*Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del D.P.R. n. 600/1973); Ditte con regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13 della Legge n. 388/2000); Ditte con regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 224/2007)*), alle condizioni rimesse nella tabella 1, in calce al presente regolamento.

Art 3

Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche **che non possono documentare** una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto previsto dalla tabella 1, possono comunque chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, e atti analoghi, se di importo superiore a complessivi €. 600,00, con rata minima di €.100,00 e con la maggiorazione degli interessi moratori vigenti al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito. Il numero delle rate del piano di rateizzazione è modulato come da **tabella 3** in calce.
2. Alle persone fisiche e giuridiche che non possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella tabella 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute, comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, fermo restando che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. La fascia d'importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione).
4. Per importi del debito superiori ad €. 10.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria

o fideiussione bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio.

Art. 4

Diniego della rateizzazione

La rateizzazione non può essere accordata, in ogni caso, se:

- a) l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad €. 50,00;
- b) per lo stesso debito è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione precedentemente concessa;
- c) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;

Art. 5

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/ 73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, comprensiva degli eventuali documenti allegati, deve pervenire al protocollo dell'Ente prima dell'inizio delle procedure esecutive per la riscossione coattiva dell'entrata, e dovrà contenere:
 - a) L'espressa richiesta motivata di rateizzazione;
 - b) Gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale;
 - c) Copia della documentazione contabile di riferimento che sostiene la richiesta di accesso al beneficio di riconoscimento del presente regolamento;
 - d) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

Art. 6

Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione

1. La concessione della rateizzazione dei pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, è gestita dal Settore competente alla gestione delle Entrate tributarie che, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva, eventualmente richiesta all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta. Il Settore, ai fini istruttori, potrà avviare o richiedere verifiche e documentazione ad altri Settori dell'Ente, secondo la rispettiva competenza.
2. L'istruttoria, anche in caso di necessità di integrazione documentale a cura della parte o di ufficio, non può eccedere il termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza. In mancanza di concessione espressa della rateizzazione entro detto termine l'istanza si intende respinta.
3. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione:
 - a) Deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la

specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni di mora, fero restando che le rate avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza;

- b) Deve essere controfirmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione delle condizioni di decadenza e, specificatamente del fatto che in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non consecutive, opera automaticamente la decadenza del beneficio di rateizzazione senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo, con la conseguenza che:
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e che il carico dell'importo residuo non potrà essere rateizzato ma può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;
 - per i debiti di importo superiore a €. 10.000,00 sarà escussa la polizza presenta dal contribuente, entro 60 giorni dalla decadenza del beneficio della rateizzazione, salva l'iscrizione nel ruolo coattivo per eventuale ulteriore debiti ancora dovuti e non coperti da garanzia.

Art. 7

Disposizioni speciali

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'erario ai sensi dell'art. 46 – bis del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Raddusa attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente.
2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione dei beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.
3. In caso di inadempienza riscontrata, sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà a cura del Settore finanze a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'Ente con il credito nei confronti del contribuente.
4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Responsabile del Settore Finanze o suo delegato che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore; di ciò dovrà farsi annotazione sia del mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.
5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito/credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.
6. Le procedure di compensazione devono concludersi entro 15 gg. dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione.
7. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune attiverà la procedura per il pignoramento della somma a debito.
8. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione , oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al/ai dirigenti che hanno emesso i provvedimenti oggetto della mancata compensazione.

9. Il Comune di Raddusa, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, al momento della ricezione di segnalazioni certificati di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, dovrà verificarla regolarità del pagamento di tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di accertate irregolarità ed in assenza della applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento non potrà procedersi al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni ed all'autorizzazione della permanenza in esercizio ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. 34/2019 convertito con L. 58/2019.
10. Le verifiche di cui al comma 9 del presente articolo dovranno essere predisposte dall'Ufficio competente al rilascio dei provvedimenti amministrativi in esso richiamati e dovranno avvenire attraverso la consultazione delle banche dati di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.8

Disposizioni finali

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.

Tabella 1	Condizione per l'accesso alla rateizzazione	
	<i>Destinatari</i>	<i>(almeno una condizione)</i>
Categoria A	Persone fisiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	Debito complessivo, oggetto della rateizzazione, superiore al 5,00% del valore dell' <i>Indicatore della Situazione Economica Reddittuale</i> (ISR) rilevabile dalla certificazione dell' <i>Indicatore della Situazione Economica Equivalente</i> (ISEE);
	Ditte individuali con regimi fiscali semplificati, che non rientrano nella categoria B	Importo superiore a €.15.000,00 dell' <i>Indicatore della Situazione Economica Reddittuale</i> (ISR) rilevabile dalla certificazione dell' <i>Indicatore della Situazione Economica Equivalente</i> (ISEE) dello stesso nucleo, che ogni contribuente potrà autocertificare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/200, n. 445); Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione; Decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione; Nuclei familiari in cui uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell'età.
Categoria B	<i>Destinatari</i>	<i>(tutte)</i>
	Persone fisiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	Debito complessivo da rateizzare superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'art. 2425 del c.c. numeri 1), 3) e 5) del codice civile; Indice della liquidità (Liquidità Corrente + Liquidità Differita)/ Passivo Corrente) è compreso tra 0,50 e 1; L'indice di Liquidità e rapporto debito da rateizzare/Valore della Produzione dovranno essere determinati: per le SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ CCOPERATIVE, CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi e sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, corredata da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione telematica. per le SOCIETÀ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA, ASSOCIAZIONI sulla base della relazione economico-patrimoniale relativamente al periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi, con ricevuta di presentazione telematica.

TABELLA 2	Rateizzazione sistema documentato				
Categoria contribuente	Scaglione di debito		Numero rate mensili		Rata Minima
	Da	a			
Persone fisiche o giuridiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	€.	€. 600,00	Fino a	12	€. 50,00
	€. 600,01	€. 1.500,00	Fino a	24	€. 62,50
	€. 1.500,01	€. 3.000,00	Fino a	36	€. 83,33
	€. 3.000,01	€. 5.000,00	Fino a	48	€. 104,16
	Oltre €5.000,01		Fino a	60	€. 175,00

TABELLA 3	Rateizzazione sistema non documentato				
Categoria contribuente	Scaglione di debito		Numero rate mensili		Rata Minima
	Da	a			
Persone fisiche o giuridiche che non possono documentare difficoltà finanziaria	€. 600,00	€. 1.500,00	Fino a	15	€. 100,00
	€. 1.500,01	€. 3.000,00	Fino a	24	€. 125,00
	€. 3.000,01	€. 5.400,00	Fino a	36	€. 150,00
	Oltre €5.000,01		Fino a	60	€. 175,00